



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 64

ORDINANZA SINDACALE

N. 64 DEL 03-08-2021

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SPOSTAMENTO DELL'EDIZIONE 2021 DELLA FIERA DEL 18 AGOSTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA VITTORIA

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n.105;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n.35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del D.L. 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

TENUTO CONTO del D.L. 22 aprile 2021 n.52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”* pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22.04.2021;

VISTO il D.L. 18 maggio 2021, n.65 *“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* pubblicato sulla G.U. n.117 del 18.05.2021;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in «zona bianca»”* pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n.105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* pubblicato sulla G.U. n.175 del 23.07.2021;

VISTO l'art.32 della L. n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art.3 comma 2 con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che il presente provvedimento contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di evitare l'insorgenza di nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”* E il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

VISTO l'art.7 della Legge n.241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della L. n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTE rispettivamente:

- le linee di indirizzo per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 maggio 2021 che prevedono, per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la possibilità di ripresa delle fiere nel rispetto delle misure generali di sicurezza atte a garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

RILEVATO che le predette linee guida prevedono, ai fini dello svolgimento delle sagre, fiere ed altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, di applicare le indicazioni stabilite in apposita scheda tecnica riferita che si riportano integralmente:

- a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo ad eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- b) definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
- c) riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita.
- d) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- e) la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso favorire modalità di pagamento elettroniche.
- f) Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc) soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento;
- g) Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce..
- h) Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- i) In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali).
- j) Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza.
- k) Negli ambienti interni è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.
- l) Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di altri contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

DATO ATTO che si rende necessario, allo stato delle limitazioni imposte dalle normative attualmente vigenti, di dover provvedere allo spostamento, anche per l'edizione 2021, della Fiera del 18 agosto in luogo più idoneo al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19 assicurando il rispetto delle indicazioni riportate nelle linee guida suddette, salvo eventuali nuove ed ulteriori disposizioni nazionali, regionali e comunali;

RITENUTO pertanto, secondo le linee di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di dover individuare idonee misure logistiche ed organizzative per garantire accessi ordinati e, se del caso, scaglionati, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi,

per evitare il sovraffollamento dell'area destinata allo svolgimento della Fiera ed assicurare il distanziamento sociale;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 63 del 30/07/2021 " Disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Obbligo utilizzo della mascherina anche all'aperto nel centro storico e limitazione apertura attività nel centro storico dal 7 al 18 agosto 2021";

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n.40 del 28/09/2017;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. lo spostamento, anche per l'edizione 2021 della Fiera del 18 agosto, nel parcheggio di viale della Vittoria (ex Campo sportivo), per un numero di 54 postazioni, individuando le seguenti misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati al fine di evitare il sovraffollamento dell'area destinata alla manifestazione fieristica ed assicurare il distanziamento sociale:
 - a. predisposizione di posteggi delle dimensioni di m.9 x 5 distanziati lateralmente di m.1 l'uno dall'altro e di m.5 frontalmente;
 - b. divisione dell'ingresso prevedendo una corsia di entrata e una corsia di uscita;
 - c. creazione di corsie a senso unico adeguatamente segnalate;
 - d. posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - e. individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
2. l'obbligo del rispetto, da parte degli operatori partecipanti alla fiera, delle misure di prevenzione e contenimento riguardanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche stabilite nelle linee di indirizzo per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 maggio 2021 di seguito riportate:
 - a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo ad eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
 - b) definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
 - c) riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano

soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita.

- d) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - e) la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso favorire modalità di pagamento elettroniche.
 - f) Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc) soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento;
 - g) Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce..
 - h) Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
 - i) In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali).
 - j) Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza.
 - k) Negli ambienti interni è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.
 - l) Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di altri contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.
3. l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza Sindacale n. 63 del 30/07/2021 "Disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Obbligo utilizzo della mascherina anche all'aperto nel centro storico e limitazione apertura attività nel centro storico dal 7 al 18 agosto 2021";

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di €. 50,00;

DEMANDA

- Al personale dell'Area Tecnica di provvedere al posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento dell'Area destinata alla fiera;
- Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

- a. di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- b. che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Albo Pretorio on line;

- Regione Umbria - Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Sezione Normativa e Organizzazione dell'offerta Turistica, Commerciale e Sportiva;
- Area Tecnica, sede;
- Comando di Polizia Locale;

Comando Stazione Carabinieri Montefalco



Il Sindaco

Luigi Titta